



COMUNE DI OTTAVIANO

Città di Pace

Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N° 71 del 22/05/2026

OGGETTO: Legge 26 gennaio 2026 n. 14 – Attestazione di inutilizzabilità dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo – Individuazione VI Settore “Polizia Locale” quale ufficio competente e determinazione dei costi del servizio a domanda individuale

L'anno duemilaventisei il giorno ventidue del mese di Maggio alle ore 12:30, il Commissario Straordinario, Dott. Roberto Esposito, nominato con D.P.R. del 28/10/2025, assunto al prot. n. 39293 del 14/11/2025, in modalità telematica e con la partecipazione del Segretario Generale, Enza Fontana;

VISTA la Delibera del C.C. n. 50/2024 che approva il regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Giunta;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del Settore VI;

DATO ATTO che su detta proposta è stato reso il parere di regolarità tecnica dal suddetto responsabile e quello di regolarità contabile dal Responsabile del Settore IV, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale;

DELIBERA:

- di approvare la proposta di deliberazione approvata in premessa, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- incaricare per l'esecuzione degli adempimenti consequenziali, il Responsabile del Settore VI, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 267/2000;
- di dichiarare la presente Delibera immediatamente esecutiva.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 119 DEL 21/05/2026**

OGGETTO: Legge 26 gennaio 2026 n. 14 – Attestazione di inutilizzabilità dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo – Individuazione VI Settore “Polizia Locale” quale ufficio competente e determinazione dei costi del servizio a domanda individuale

Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale

Oggetto: Legge 26 gennaio 2026 n. 14 – Attestazione di inutilizzabilità dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo – Individuazione VI Settore “Polizia Locale” quale ufficio competente e determinazione dei costi del servizio a domanda individuale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PREMESSO CHE

- Con l’entrata in vigore della Legge 26/01/2026, n. 14, diventa possibile dare corso alla cancellazione dai registri pubblici dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo “cosiddetto fiscale” di cui all’articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze (MEF) n. 503 del 1998 adottato ai sensi dell’articolo 91-bis del medesimo DPR n. 602 del 1973.
- Il fermo amministrativo è un atto mediante il quale le amministrazioni o gli enti competenti, al ricorrere di determinate circostanze, impongono un obbligo di non circolazione su di uno specifico bene di proprietà di un individuo. L’articolo 86 del citato D.P.R. n. 602 del 1973, fa riferimento al fermo di beni mobili registrati e stabilisce che le Amministrazioni, decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, dispongono il fermo del bene mobile del debitore (o dei coobbligati) iscritto in pubblici registri (ad esempio, gli autoveicoli), vietandone così la circolazione, al fine di riscuotere crediti non pagati.
- Circa la nozione di veicolo fuori uso in giurisprudenza, la Corte di cassazione sez. III penale, con la sentenza n. 15302 del 23 aprile 2021, ha chiarito che in applicazione del D. Lgs. n. 209/2003 “*si intende per veicolo fuori uso o il mezzo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, o quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, ancorché giacente in area privata*”. La precedente sentenza n. 33789 della Corte di Cassazione, sez. III penale, 23 giugno 2005, aveva stabilito a sua volta che dovesse essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello

destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata.

- Il D. Lgs. n. 209 del 2003, che si applica alla rottamazione di un veicolo fuori uso, prevede che essa possa essere effettuata attraverso due modalità alternative: a) la consegna presso un centro di autodemolizioni autorizzato dalla regione allo smaltimento dei rifiuti speciali, delle sostanze inquinanti e dei rottami ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, in materia di rifiuti pericolosi, che provvederà a presentare istanza di cancellazione presso gli enti preposti; b) la consegna alla concessionaria all'atto dell'acquisto di un nuovo veicolo, a fronte del beneficio di incentivi o di sconti per la rottamazione.

EVIDENZIATO CHE:

- La nota n. 10649/09 del 1° settembre 2009 della Direzione centrale dei servizi delegati dell'Automobile Club d'Italia (ACI) affermò che non fosse possibile procedere alla radiazione di un'automobile se su di essa grava un fermo amministrativo.
- Nella successiva nota n. 11454/09 del 16 settembre 2009 della medesima Direzione centrale dei servizi delegati dell'ACI, tuttavia, venne precisato che: *«per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.) fosse possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione fosse allegata una dichiarazione di un'Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo».*
- La legge 14/2026, ha integrato il corpo dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, prevedendo per i comuni, la possibilità di "ripulire" da veicoli abbandonati le proprie strade.
- Recita il comma 8 bis del novellato articolo 5: *«8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.*
- Il comma 8 ter, poi prevede:

«8-ter. I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 14, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno

comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso”.

CONSIDERATO CHE:

- la citata normativa stabilisce che l'iscrizione del fermo amministrativo (ex art. 86 D.P.R. 602/1973) non costituisce più un impedimento alla cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall'Archivio Nazionale Veicoli (ANV), purché ne sia attestata l'inutilizzabilità;
- la predetta attestazione di inutilizzabilità rappresenta un documento obbligatorio per perfezionare la radiazione dei veicoli degradati o non reclamati su cui grava un fermo, che deve essere allegata al fascicolo della richiesta di cancellazione per demolizione del veicolo dal PRA (Pubblico registro automobilistico) e dall'ANV (Archivio nazionale veicoli);
- l'attestazione di inutilizzabilità si configura come un servizio a domanda individuale la cui erogazione compete al Comune tramite il Comando di Polizia Municipale o l'ufficio designato dell'ente proprietario della strada, come ribadito dalla circolare MIT del 01/04/2026 **“Circolare sulle modifiche alla disciplina relativa alla cancellazione dal PRA dei veicoli fuori uso, gestione dei veicoli rinvenuti e attestazione di inutilizzabilità – Prime indicazioni interpretative e operative”** che prevede altresì l'onere di individuare formalmente l'ufficio competente al rilascio dell'attestazione, l'adozione di un tariffario conforme all'equilibrio economico-finanziario nonché la predisposizione di un modello standard di attestazione con l'aggiornamento infine delle pagine informative e la modulistica on line;

RILEVATO CHE: sotto il profilo operativo, al fine di definire un iter procedurale che garantisca la certezza dello stato del veicolo, si ritiene necessario:

- - acquisire e istruire le istanze prodotte dai cittadini che contengano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00), sottoscritta dal richiedente, concernente: lo stato di fatto e di conservazione del veicolo; l'assenza di ulteriori provvedimenti di natura giudiziaria (sequestri) oltre al citato fermo amministrativo; le motivazioni tecniche o lo stato di abbandono che hanno reso il veicolo un rifiuto;
- avvalersi nell'attività istruttoria anche eventualmente del supporto tecnico di operatori professionali / periti assicurativi, ove necessitino indagini e ispezioni tecniche più approfondite al fine di qualificare eventuali deficit quali strutturali;

- tenere in debito conto che l'attestazione di inutilizzabilità ai fini della rottamazione, quando richiesta da soggetti privati, quale servizio a domanda individuale, è onerosa ed a carico dei privati richiedenti, e pertanto, dovrà applicarsi una tariffa che comprenda:

- a) i costi del personale impiegato;
- b) le spese connesse all'eventuale sopralluogo / integrazione istruttoria con verifica di eventuale esperto esterno;
- c) i costi dell'istruttoria amministrativa;
- d) i costi generali di funzionamento.

TENUTO CONTO CHE la determinazione della tariffa è fissata da Comuni, deve essere effettuata assicurando la copertura integrale dei costi sostenuti dall'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi a domanda individuale, come indicato anche nella Circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 07/04/2026 *“LEGGE 26 gennaio 2026, n. 14 recante “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo”;*

EVIDENZIATO CHE:

- la richiesta del privato rientra fra le domande e istanze rivolte alla pubblica amministrazione, soggette a imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 nella misura di € 16,00;
- l'attestazione rilasciata dal Comune integra un certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, soggetto autonomamente a imposta di bollo ai sensi dell'art. 4 della medesima Tariffa, anch'essa nella misura di € 16,00;

DATO ATTO CHE nel caso di veicoli rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione, l'attestazione di inutilizzabilità in parola viene rilasciata dal competente ufficio della Polizia Municipale o dall'ufficio individuato dall'ente proprietario della strada secondo le procedure e modalità ribadite nella sopracitata circolare MIT del 01/04/2026;

VISTI:

- il D.P.R. 445/2000 (artt. 75 e 76) in materia di dichiarazioni sostitutive;
- la Legge 26 gennaio 2026, n. 14;
- la Circolare ACI n. 926 del 19/02/2026, che fornisce istruzioni operative per la gestione dei veicoli presi in carico in data antecedente o successiva all'entrata in vigore della riforma;
- la Circolare MIT del 01/04/2026 *“Circolare sulle modifiche alla disciplina relativa alla cancellazione dal PRA dei veicoli fuori uso, gestione dei veicoli rinvenuti e attestazione di inutilizzabilità – Prime indicazioni interpretative e operative”;*

- la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 07/04/2026 “*LEGGE 26 gennaio 2026, n. 14 recante “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo”*”;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il D. Lgs. n. 36/2023 “*Codice degli appalti*”;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali*” e ss.mm.ii.;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni;
- La legge n. 190/2012 recante: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e ss.mm.ii.;
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” ed il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. n. 54 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165*”;
- Il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 07/03/2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge 15 luglio 2002 n. 145 “*Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato*”;
- L’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO CHE:

- per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;
- per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

RILEVATO l'interesse pubblico volto a:

- eliminare i veicoli abbandonati che occupano suolo pubblico, riducendo i rischi per l'incolumità e il degrado urbano;
- sbloccare procedimenti di radiazione fermi da anni, allineando i registri (PRA/ANV) allo stato reale dei mezzi;
- rispettare il dettato della Legge n. 14/2026

DATO ATTO CHE la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa VI SETTORE “POLIZIA LOCALE” come da vigente funzionigramma;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di individuare nel VI Settore “Polizia Locale” l’ufficio competente al ricevimento, istruttoria e rilascio attestazione di inutilizzabilità dei veicoli di cui alla Legge 26 gennaio 2026 n. 14;
- 2) di autorizzare il Comando di Polizia Municipale al rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità del veicolo su istanza del proprietario o avente diritto, da presentarsi unitamente a n. 2 marche da bollo da € 16,00 cadauna;
- 3) di disporre che la Polizia Municipale possa avvalersi eventualmente del supporto di un professionista dell’ambito dei periti assicurativi / organi di demolizione per accertare lo stato di utilizzabilità o meno del veicolo ove necessitino indagini e ispezioni tecniche più approfondite al fine di identificare e qualificare i deficit rilevati/bili quali strutturali, sollevando l'operatore di polizia municipale da valutazioni tecniche che esulino dalla sua competenza professionale;
- 4) di dare atto che l'istanza del proprietario o avente diritto deve contenere la dichiarazione di responsabilità del privato circa lo stato d'arte del veicolo e l'assenza di vincoli giudiziari (sequestri);
- 5) di determinare, per il rilascio della suddetta attestazione, la tariffa di € 150,00 (Euro centocinquanta/00) quale corrispettivo per il servizio a domanda individuale, da versarsi tramite i canali di pagamento elettronici dell'Ente, al momento di presentazione dell’istanza, che sarà incamerata anche in caso di istruttoria negativa;
- 6) di dare atto che nel caso di veicoli rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione, l’attestazione di inutilizzabilità in parola sarà rilasciata dal Comando della Polizia Municipale, secondo le procedure e modalità ribadite nella sopracitata circolare MIT del 01/04/2026;
- 7) di determinare, che gli importi introitati quale corrispettivo per il servizio a domanda individuale, previsti e prevedibili per l’annualità 2026 nella misura di € 1.000,00 siano incamerati per alimentare apposito capitolo di bilancio da accendere per far fronte alle spese di cui al punto 3) nonché alle procedure di cui all’art. 8 ter della L. 14/26;
- 8) di demandare al Responsabile del VI Settore “Polizia Locale” l'adozione della modulistica necessaria e degli atti conseguenti.
- 9) di demandare alla Responsabile dei Servizi Finanziari l’accensione di apposito capitolo di bilancio;
- 10) di demandare al Responsabile Ufficio CED l’aggiornamento della pagina web dell’Ente con pubblicazione dell’estratto della Deliberazione e della modulistica elaborata dal Responsabile VI Settore.

Il Commissario Prefettizio

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Prefettizio
Dott. Roberto Esposito

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale
Enza Fontana